

CXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDI' 15 LUGLIO 1966

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Disegno di legge: «Agevolazioni ai Comuni per la municipalizzazione dei pubblici servizi e per l'attuazione di complessi di opere pubbliche». (18) (Continuazione della discussione e approvazione):

CARDIA	2262
PAZZAGLIA	2263
ZUCCA	2263-2268
MANCA	2267
DETTORI, Presidente della Giunta	2271
(Votazione segreta)	2273
(Risultato della votazione)	2273
(Votazione segreta)	2276
(Risultato della votazione)	2276

La seduta è aperta alle ore 18 e 20.

GHINAMI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Agevolazioni ai Comuni per la municipalizzazione dei pubblici servizi e per l'attuazione di complessi di opere pubbliche». (18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Agevolazioni ai Comuni per la municipalizzazione dei pubblici servizi e per l'attuazione di complessi di opere pubbliche».

Comunico che gli emendamenti all'articolo 1, presentati fino a ieri, erano il numero 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 22 - 25 e 26. Successivamente, in seguito ad un accordo intervenuto fra i Gruppi, sono stati presentati all'articolo 1 gli emendamenti numero 29, 32, 33. Desidero sapere quali dei primi emendamenti, già letti ed illustrati, restano in vita e devono quindi essere votati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Occhioni. Ne ha facoltà.

OCCHIONI (P.L.I.). Dichiaro che l'emendamento numero 22 deve essere considerato ritirato in quanto l'emendamento 29, che reca anche la mia firma, è nella forma e nella sostanza identico al numero 22.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Debbono considerarsi ritirati gli emendamenti numero 5, 8, 25, 26. Ci riserviamo di motivare le ragioni del ritiro in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'emendamento numero 28 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). L'emendamento numero 4 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti numero 29 - 32 - 33.

GHINAMI, *Segretario*:

Emendamento Occhioni - Catte - Del Rio - Ghinami - Melis Pietro:

«Nel primo comma sostituire le parole: "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti", con le seguenti: "con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"». (29)

Emendamento Del Rio - Catte - Ghinami:

«Al primo comma sopprimere il punto c)». (32)

Emendamento Del Rio - Catte - Ghinami:

«Sopprimere il terzo comma». (33)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento numero 29 che è stato concordato questa mattina, insieme ad alcune altre modifiche della legge che saranno successivamente portate all'esame del Consiglio con gli altri emendamenti. Abbiamo, di conseguenza, aderito all'invito di ritirare l'emendamento numero 5 con il quale il nostro Gruppo intendeva modificare profondamente l'indirizzo della legge. Ci siamo trovati di fronte ad una posizione intransigente della maggioranza, per quanto riguarda l'aspetto dell'allargamento delle provvidenze della legge a tutti i Comuni senza alcuna differenziazione per i limiti di popolazione. Debbo dichiarare che ancora oggi riteniamo che sussista un elemento di discriminazione, che non consideriamo positivo, per le ragioni che abbiamo già espresso. Avremmo preferito che la Giunta regionale, pur facendo una legge con carattere di generalità, si fosse riservata, come avviene normalmente, la facoltà discrezionale di valutare nel

merito la scelta delle opere da attuare. Debbo, di conseguenza, nel fare questa dichiarazione di voto, riconfermare le nostre riserve che poi troveranno espressione nel voto finale sull'intera legge. Il nostro parere critico è negativo in larga misura, ed è determinato dall'esistenza di questo elemento di discriminazione. L'aver abbassato il limite a 10.000 abitanti, non muta questa che per noi è una discriminazione; si può dire forse che l'attenua, non foss'altro perchè si ferma ad una di quelle distinzioni ricorrenti quando si parla di popolazione di Comuni, per cui la cifra dei 10.000 è ormai entrata nella tradizione; in questo senso essa stabilisce una certa differenziazione oggettiva tra Comuni e Comuni. Ma debbo dire, con tutta sincerità, che questa modifica, a mio parere e a parere del mio Gruppo, non muta sostanzialmente il carattere discriminatorio della legge. Noi abbiamo acceduto a questo accordo che attenua l'elemento della discriminazione, tenuto conto di un altro fatto, che cioè attraverso la discussione (ed anche attraverso qualche emendamento che si è concordato stamattina, per esempio, quello che riguarda la riserva dei fondi per la municipalizzazione) e gli impegni che dalla discussione sono sortiti, ripetuti, reiterati da parte della maggioranza e soprattutto della Giunta, mi sembra sia venuta fuori una interpretazione che io posso ritenere autentica da parte della Giunta che cioè questa è e deve restare una legge di municipalizzazione che, se pur nel corso del suo iter, si è ampliata per rispondere ad esigenze di equilibrio e per presentare la municipalizzazione sotto un profilo più generale, rimane tuttavia lo strumento che il Governo della Regione ha inteso apprestare per promuovere nelle due principali città della Sardegna, Cagliari e Sassari, un processo di pubblicizzazione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani. E' a questa, diciamo, sottolineatura del fine fondamentale della legge che noi ci siamo richiamati, nell'aderire a questi emendamenti che attenuano, ma non mutano, a nostro avviso, il carattere sostanzialmente negativo che noi abbiamo delucidato nel corso degli interventi nella discussione generale. Per questi motivi noi voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non prenderò la parola, ovviamente, per dichiarazione di voto sugli altri emendamenti perchè, nell'annunciare il nostro voto favorevole all'emendamento numero 29, attualmente in votazione, giustifico le ragioni che ci hanno indotto ad accettare questo ed altri emendamenti che sono stati oggetto di una intesa — possiamo dirlo — raggiunta nel corso della riunione tenutasi stamane. Noi, pur non considerando questa legge positivamente, dobbiamo per altro prendere atto che con gli impegni che saranno assunti con gli ordini del giorno, e in particolare quelli relativi alle opere pubbliche che riguardano i Comuni minori, e attraverso un certo indirizzo della utilizzazione della spesa, per quanto riguarda l'applicazione della 167, le nostre riserve si sono ridotte. Questo è il motivo per il quale, nel dichiarare che votiamo favorevolmente a questo emendamento, e pur confermando un giudizio non positivo in ordine alla legge, riteniamo di poter vedere attenuate perlomeno le preoccupazioni che avevamo espresso nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io voterò a favore dell'emendamento proposto solo perchè attenua quello che è il contenuto dell'articolo 1, ma ribadisco il mio dissenso totale dalla legge e dall'articolo 1 soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di cui alla lettera a), perchè, malgrado i ripetuti interventi del Presidente della Giunta, io non sono riuscito a capire che cosa siano i complessi organici di opere pubbliche e perchè questi complessi debbano essere destinati a favore di determinati Comuni e non di tutti i Comuni della Sardegna. Per questi motivi, pur accedendo alla tesi del limite dei 10.000 abitanti, che attenua, per alcuni centri della Sardegna, la discriminazione che era stata operata,

mantengo il mio dissenso totale dall'impostazione della legge e dell'articolo uno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 29 Occhioni - Catte - Del Rio - Ghinami - Melis Pietro. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32 Del Rio - Catte - Ghinami. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 33 Del Rio - Catte - Ghinami. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7 Raggio - Pedroni - Congiu - Manca - Cardia - Sotgiu - Melis Pietrino. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

GHINAMI, Segretario:

Art. 1 bis

I contributi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani sono concessi anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati all'industria privata, osservando, per la determinazione del valore di rilievo, le norme contenute per i riscatti nel citato R.D. 15 ottobre 1925, numero 2578, e nel suo regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti numero 9 Raggio - Pedroni e più e l'emendamento numero 10 Raggio - Pedroni e più, presentati all'articolo 1 bis, si intendono ritirati.

All'articolo 1 *bis* è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Del Rio - Melis Pietro - Ghinami - Catte. Se ne dia lettura.

GHINAMI, *Segretario*:

«Articolo 1 *bis*. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni e di Province o di Consorzi fra Comuni e Province per procedere all'assunzione diretta dei pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani secondo le norme del R.D. 15 ottobre 1925, numero 2578, e del regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, numero 108. I contributi sono concessi per il riscatto degli impianti da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di cui al comma precedente, nonché per le spese per nuovi impianti e ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti. I contributi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani sono concessi ai Comuni, alle Province od ai Consorzi da essi costituiti, anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati ad imprenditori privati; per la determinazione del valore di rilievo si osservano le norme contenute per i riscatti nel citato R.D. 15 ottobre 1925, numero 2578, e nel suo regolamento. Sui fondi spettanti ai Comuni ed alle Province interessate alla pubblicizzazione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani, la Giunta regionale riserverà una adeguata parte dei fondi stessi per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo». (30)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Rio per illustrare questo emendamento.

DEL RIO (D.C.). Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 30 Del Rio - Melis Pietro - Ghinami - Catte all'articolo 1 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Comunico che gli emendamenti numero 11 a

firma Raggio - Pedroni - Manca - Congiu - Cardia - Sotgiu - Melis Pietrino; numero 21 a firma Del Rio - Melis Pietro - Branca - Ghinami; numero 12 a firma Raggio - Pedroni - Congiu - Manca - Cardia - Sotgiu - Melis Pietrino sono stati ritirati.

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo Del Rio - Catte - Melis Pietro - Ghinami che costituisce l'articolo 1 *quater*. Se ne dia lettura.

GHINAMI, *Segretario*:

«Articolo 1 *quater*. Degli interventi deliberati in applicazione della presente legge la Giunta regionale fornirà notizie nella relazione al progetto di bilancio della Regione». (31)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Del Rio - Catte - Melis Pietro - Ghinami. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GHINAMI, *Segretario*:

Art. 2

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore delle Province per:

- a) la sistemazione delle strade provinciali, nonché delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali;
- b) la partecipazione ai consorzi per l'assunzione diretta di pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti numero 1 a firma Pazzaglia - Fois - Marciano e numero 13 a firma Raggio - Pedroni - Congiu - Cardia - Sotgiu - Melis Pietrino presentati all'articolo 2 sono stati ritirati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Il nostro emendamento numero 1 è stato ritirato perchè la limitazione con esso introdotta è compresa nell'arti-

colo 1 *bis* che abbiamo votato. Mi permetto di pregare la Presidenza di voler attendere un attimo la presentazione di un emendamento soppressivo del comma b) perchè già assorbito dall'articolo 1 *bis*.

PRESIDENTE. Poichè alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2 si può addivenire anche con la votazione per parti dello stesso articolo, metto in votazione la prima parte fino a «classificate come provinciali». Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Metto in votazione la seconda parte dell'articolo 2 da «b) la partecipazione ai consorzi» sino a «urbani ed extraurbani». Chi l'approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Desidero sapere se l'emendamento numero 14, che introduce l'articolo 2 *bis*, si intende ritirato.

DEL RIO (D.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

GHINAMI, Segretario:

Art. 3

La concessione dei benefici è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per 20 anni, in misura tale da coprire il 90 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi, compresi gli interessi degli eventuali mutui.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti numero 15 a firma Raggio - Pedroni - Manca e più; n. 16 a firma Raggio - Pedroni - Manca - Congiu - Sotgiu - Cardia - Melis Pietrino - Zucca e numero 23 a firma Occhioni - Sanna Randaccio e Medde presentati all'articolo 3 si intendono ritirati.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GHINAMI, Segretario:

Art. 4

Per gli interventi di cui agli articoli precedenti, può essere prestata la garanzia sussidiaria dell'Amministrazione regionale sui mutui che saranno contratti dai Comuni e dalle Province, che non abbiano cespiti delegabili, limitatamente alla quota di spesa a loro carico.

Gli oneri inerenti alla concessione delle garanzie faranno carico all'apposito fondo di cui al successivo articolo 10. L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità del fondo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GHINAMI, Segretario:

Art. 5

I fondi disponibili per gli interventi di cui all'articolo 1 sono previamente ripartiti tra le circoscrizioni provinciali, in proporzione alla popolazione di ciascuna Provincia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Con successivo decreto i fondi assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale sono ripartiti fra i Comuni aventi titolo in proporzione alla popolazione di ciascun Comune.

I fondi disponibili per i contributi a favore delle Province di cui all'articolo 2 sono previamente ripartiti tra le singole Province, in relazione alla lunghezza della rispettiva rete stradale, incluse le strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e la cui sistemazione venga riconosciuta necessaria. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

La ripartizione dei fondi sarà effettuata in ragione del 70 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera a), e del 30 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera b).

I fondi che, allo scadere dei termini fissati dall'articolo 6, risultassero non utilizzati per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera b), potranno essere destinati, su richiesta motivata dalle singole Amministrazioni provinciali, agli interventi di cui all'articolo 2, lettera a). Il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con quello ai trasporti e turismo.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento numero 1 a firma Pazzaglia presentato all'articolo 5 si intende ritirato.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GHINAMI, *Segretario*:

Art. 6

Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate dagli enti interessati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato competente per materia che curerà l'istruttoria e l'approvazione dei progetti.

Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera c), all'articolo 1 *bis* e all'articolo 2 lettera b), dovranno essere allegate alla domanda copie delle deliberazioni, divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del R.D. 15 ottobre 1925, numero 2578.

I benefici sono concessi previo parere dell'eventuale organo consultivo competente per materia con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti numero 3, a firma Pazzaglia - Fois - Marciano, e numero 24 a firma Medde - Sanna Randaccio - Occhioni presentati all'articolo 6 sono stati ritirati.

Viene mantenuto l'emendamento sostitutivo parziale presentato all'articolo 6 a firma Raggio - Pedroni - Manca - Cardia - Congiu - Sotgiu, del quale do lettura:

«Articolo 6 - Sostituire al primo comma le parole: "180 giorni" con le parole "15 mesi"».

Ha domandato di parlare l'onorevole Occhioni. Ne ha facoltà.

OCCHIONI (P.L.I.). Ritiriamo il nostro emendamento accedendo alla richiesta contenuta nell'emendamento presentato dal Gruppo comunista, che porta il termine da «180 giorni» a «15 mesi».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Ritiriamo il nostro emendamento perchè era allegato all'emendamento dei colleghi liberali.

PRESIDENTE. La Giunta è favorevole all'emendamento?

DETTORI (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 18 Raggio e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 6. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GHINAMI, *Segretario*:

Art. 7

Il decreto determina le modalità di erogazione del contributo.

Ove, in mancanza di risorse proprie, gli enti interessati provvedano alla spesa occorrente mediante l'assunzione di mutui, il contributo sarà corrisposto dalla Amministrazione regionale direttamente all'Istituto mutuante, al quale pertanto esso si intende ceduto. Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a venti anni, il contributo regionale sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario, dalla data di scadenza del mutuo sino alla ventesima annualità.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GHINAMI, Segretario:

Disposizioni transitorie e finali

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, entro i limiti di spesa indicati al successivo articolo 11, il disavanzo di gestione accertato nel corso dell'amministrazione straordinaria della Società Tramvie della Sardegna a far tempo dal 1.º aprile 1965. L'amministrazione straordinaria della Società delle Tramvie della Sardegna dovrà cessare, in ogni caso, entro il 180.º giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per far fronte alle esigenze di cassa dell'amministrazione straordinaria della Società Tramvie della Sardegna, possono essere disposte anticipazioni di fondi senza interessi, fino all'importo massimo di lire 600.000.000 a titolo di acconto sugli interventi di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GHINAMI, Segretario:

Emendamento soppressivo Raggio - Pedroni - Manca - Cardia - Sotgiu - Congiu - Zucca:

«Articolo 8 - Sopprimere l'intero articolo».
(17)

Emendamento aggiuntivo Sotgiu - Nioi - Pedroni - Manca - Congiu - Raggio - Zucca:

«Alla fine dell'articolo 8 aggiungere: "qualunque contributo concesso direttamente o indirettamente alla Società Tramvie della Sardegna deve intendersi a titolo di anticipazione sul riscatto"». (19)

PRESIDENTE. L'onorevole Manca ha facoltà di illustrare il primo emendamento.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già avuto modo nel corso del dibattito di esprimere ampiamente il nostro parere sull'impegno contenuto nel disegno di legge di rifondere alla Società Tramvie della Sardegna il passivo registrato nei mesi passati. Io penso che bisognerebbe attirare la attenzione della Giunta e dei colleghi in primo luogo su un aspetto di carattere generale di questo impegno, in relazione al fatto che in Sardegna esistono servizi di trasporto urbani gestiti da diverse società, come a Sassari, ad Alghero e ad Olbia. Queste società hanno più volte richiamato l'attenzione pubblicamente, ed anche in colloqui con il Presidente della Giunta o con Assessori, sulle passività che vanno registrando nell'esercizio della propria attività. Questa situazione deficitaria dipende generalmente dai criteri strettamente privatistici con i quali la gestione del servizio viene condotta, e sotto il controllo diretto del titolare il quale, come per esempio è avvenuto a Sassari, ha rifiutato una sovvenzione della Amministrazione comunale per riservarsi una maggiore libertà nell'esercizio della gestione, dando ad intendere che era possibile gestire il servizio senza alcun intervento della finanza pubblica. Noi non possiamo stabilire in legge la possibilità di un ripianamento finanziario nè per questa, ne per nessun'altra società, perchè appare ovvio che nel momento stesso in cui l'Amministrazione regio-

nale decidesse di ripianare i passivi del bilancio della Società Tramvie della Sardegna, che esercita l'attività a Cagliari, anche altre società reclamerebbero, e a buon diritto, la medesima possibilità. Non mi pare che vi siano motivi nè dal punto di vista giuridico, nè dal punto di vista della giustizia, per poter affermare un principio di quel genere. Vi sono attività di servizio di trasporto urbano, gestite da imprenditori privati, che sappiamo passive, ed altre che, pur non apparendo in passività, lo sono ugualmente, come il servizio urbano di Alghero, i cui bilanci aziendali sono integrati dalla Società collaterale delle Strade Ferrate Sarde, la quale, a sua volta, riceve sovvenzioni dallo Stato.

Il nostro Gruppo non può quindi accedere al proposito di stabilire in legge l'erogazione di un contributo ai gestori privati, anche perchè vi è un orientamento sul piano nazionale, che non è tra l'altro neanche nostro, ma dell'attuale Governo, di sottoporre a un riesame tutte quelle linee di trasporto che registrano dei passivi, per giungere poi alla soppressione; ciò spiega anche la resistenza del Ministero dell'interno ad intervenire nelle aziende già municipalizzate. Una cosa sarebbe la decisione della Amministrazione regionale ad intervenire in fase di esercizio pubblico di questa attività (nel momento cioè in cui le aziende vengono municipalizzate), altra cosa, ci pare, è quella di intervenire nella gestione privata, ed in modo particolare quando essa è riferita al passato. Pertanto, dal punto di vista politico, ed anche dal punto di vista giuridico, ci sembra un assurdo che si possa stabilire in legge la rifusione di un passivo per una attività svolta nel passato e per la quale, comunque, la Regione non ha avuto una concreta possibilità di controllo, non dell'esercizio in sé, dal punto di vista contabile, ma in ordine ai servizi, agli impianti, a tutti quei problemi che un'azienda di trasporto può presentare nel corso della propria attività.

Per questo motivo noi esprimiamo il nostro parere nettamente contrario all'approvazione di questo articolo e presentiamo l'emendamento teso a cassare questa parte che riguarda le possibilità di ripiano del bilancio delle Tramvie sarde.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non credo che sfugga alla sensibilità di alcuno di voi che questo è l'articolo più delicato, sotto molti profili, del disegno di legge. Io ho già avuto modo di parlarne nella discussione generale, e se sento il dovere di tornare sull'argomento è perchè su questo articolo, da parte della maggioranza, non è stata accettata alcuna discussione di merito, neppure nella riunione di stamattina. E' un articolo di estrema gravità ed io desidero illustrarne, spero brevemente, i motivi. Credo sia la prima volta che il Consiglio regionale si trova di fronte ad una richiesta di concessione di un contributo a fondo perduto ad una società privata che non ha fatto nuovi impianti, che non li ha ampliati, che non ha compiuto opere di miglioramento, che non ha alcun titolo, in base a tutta la legislazione regionale finora in vigore, per poter avere contributi a fondo perduto. Non ha valore la giustificazione che la Regione avrebbe assunto una specie di impegno morale, se non proprio giuridico, di fronte alla Società Tramvie della Sardegna quando, l'anno scorso, per impedirne il fallimento — così si disse — ebbe a designare un suo funzionario quale amministratore straordinario della Società (che fu poi nominato dal Consiglio di amministrazione in base allo statuto della stessa Società); un impegno morale ad assumere a proprio carico tutti gli oneri della gestione. Abbiamo già esposto i motivi per cui riteniamo che quell'impegno non poteva essere assunto. L'esecutivo può assumere degli impegni solo quando è autorizzato da leggi, e non può spendere la parola della Regione prima che si sia pronunciato il Consiglio regionale che è il solo a poter disporre spese non contemplate da leggi in vigore. Ma poi perchè questo impegno morale? Per salvare una società dal fallimento, secondo le giustificazioni che la Giunta regionale ha addotto in sostegno dell'articolo 8, giustificazioni che prendiamo per buone solo per comodità di discorso (anche se io non credo troppo alla minaccia di dichiarazione di fallimento da parte

della Società delle Tramvie). La Regione salva una società dalla necessità di dover svendere e svalutare i propri impianti fissi e mobili — perchè questo significa fallimento — attraverso anticipazioni che le banche hanno finora dato e attraverso la persona di un amministratore straordinario coperto dall'affidamento scritto o verbale della Giunta, e per essa, del Presidente della Giunta. Ma dopo aver salvato la Società delle Tramvie dal fallimento, noi dovremmo anche assumerci gli oneri del passivo della gestione? Credo che sia l'unico caso, nel nostro paese, di un fatto di tale portata. Ecco perchè la posizione della maggioranza, ostile a qualsiasi discussione sul contenuto dell'articolo 8, è tale da non lasciarci tranquilli.

Stamane abbiamo accertato poi degli altri particolari interessanti. Questa società che nel 1964 aveva avuto un disavanzo totale di 188 milioni e passa, nel giro di un anno, sotto l'amministratore straordinario, ha un disavanzo di 635 milioni. Vale a dire nel giro di un anno, triplica il suo disavanzo. Si dirà, come si è tentato di dire, che ci sono stati degli oneri salariali e degli oneri riflessi — previdenza, assistenza, ecc. — che hanno aumentato il disavanzo. Ma oggi siamo venuti a scoprire anche quanto è questo onere maggiore; supposto che le entrate della società siano state le stesse del 1964, questi oneri, salariali e riflessi, tra il 1965 e il 1966, si aggirano sui 200-230 milioni. E' un po' strano, ammetterete, che una società che non ha assunto altro personale, che non avrebbe dovuto fare delle spese straordinarie (e se le ha fatte non avrebbe dovuto farle rientrare nel disavanzo di una gestione ordinaria), una volta che ha avuto la garanzia di veder coperto il disavanzo del bilancio ordinario da un ente pubblico, triplichi, nel giro di un anno, questo stesso disavanzo.

E non basta. Come è fatto questo bilancio? Chi lo ha controllato? Il Consiglio si trova a votare una legge con cui si concedono dei contributi a fondo perduto per la copertura di un disavanzo, senza che a tutt'oggi abbia potuto controllare questo bilancio. Credo sia veramente, anche questa, la prima volta che ad un organo legislativo accade di trovarsi in una tale incresciosa situazione: dover firmare una cam-

biale in bianco fidandosi del Consiglio di amministrazione della società e dell'amministratore straordinario, senza neppure poter controllare i bilanci. Stamane abbiamo proposto, come soluzione, che si concedano questi contributi non a fondo perduto, ma come anticipazione sul riscatto. Deve esserci un motivo perchè questo non possa avvenire. Perchè noi in concreto dobbiamo dare ad una società privata centinaia di milioni a fondo perduto quando, tra qualche mese, ci troveremo a dover pagare tutti i suoi impianti per poter pubblicizzare il servizio. Quale giustificazione possiamo dare all'opinione pubblica, oltre che a noi stessi? Qual è il motivo che ci spinge a far questo? L'impegno della Giunta? Ma l'onorevole Del Rio qui ha sostenuto che quell'impegno non aveva nessun valore giuridico, che era soltanto l'impegno a presentare un disegno di legge, che è stato presentato. Non si comprende perchè il Consiglio deve concedere 700 milioni a fondo perduto a favore degli azionisti della Società Tramvie della Sardegna quando, contemporaneamente, ci si rifiuta, con ostinazione, di assumere a carico della Regione anche una sola lira del passivo che potrà gravare, annualmente, sulla gestione pubblica del servizio. Perchè due pesi e due misure? Perchè si fa questo a favore di una società privata e si nega invece, anche in ipotesi, di coprire, sia pure parzialmente, il disavanzo futuro dell'azienda pubblica? Non c'è alcuna giustificazione a questo atteggiamento.

Abbiamo ancora proposto, stamane, di stralciare la parte che si riferiva all'aumento dei salari, dando per ammesso che se anzichè l'amministratore straordinario ci fosse stato il Consiglio di amministrazione, questo non avrebbe ceduto alle richieste — giustificatissime d'altronde — delle maestranze. Anche questo ci è stato negato; si vuol dare cioè alla società il contributo a fondo perduto per sanare tutto il disavanzo che viene dichiarato, senza neppure avere la possibilità di sapere a quali voci questo disavanzo si riferisce. Allora è legittimo, a mio parere, chiedervi le ragioni di questa posizione (direi di principio, a favore di una società privata) che si pone accanto all'altra posizione di principio, contraria alla futura azienda pubblica di gestione dei servizi. In termini obiettivi,

politici (e non solo politici) è inspiegabile la posizione della maggioranza. Io credo che non sfugga a nessuno che cosa intendo dire con la parola «inspiegabile», che cioè non è concepibile, sul piano obiettivo, questa posizione, che è di carattere politico, di carattere giuridico, di carattere amministrativo.

Allora, egregi colleghi, non è possibile che i problemi si risolvano tutte le volte a colpi di maggioranza, perchè anche il giuoco democratico ha i suoi limiti, e le maggioranze hanno il diritto di far prevalere il loro punto di vista, solo quando vi siano delle giustificazioni che tali possono apparire obiettivamente all'uomo di media intelligenza e di media moralità. Diversamente, ai colpi di maggioranza, ciascuno di noi può e deve riservarsi di rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, dentro e fuori di questo Consiglio. E' per questo motivo, per tenere le cose nell'ambito dell'assemblea, che io mi sono permesso, prima, di suggerire un emendamento con cui si subordinava la attuazione dell'articolo 8 al controllo dei bilanci della Società Tramvie della Sardegna, per il 1965 e per il 1966, da parte di un organo del Consiglio regionale, come può essere la Commissione finanze. Mi è stato osservato che questo emendamento avrebbe potuto far rinviare la legge, quasi che non fosse una cosa abbastanza naturale, politicamente spiegabile e obiettivamente giustificabile che il Consiglio, prima di dare contributi a fondo perduto, dovesse controllare almeno i motivi e le voci di questo disavanzo che si è triplicato nel giro di un anno. Dimenticavo di dire che, a questo proposito, l'amministratore straordinario, stamane, ha dato una spiegazione. Egli ci ha detto (non so con quanta attendibilità, perchè sono dichiarazioni estremamente gravi, quelle che egli ha fatto) che il passivo di soli 188 milioni nel 1964 è un passivo fasullo, cioè un passivo ridotto a 188 milioni solo per evitare l'applicazione di non so quale articolo del Codice Civile: quindi sarebbe un bilancio, quello del 1964 della Società Tramvie, sotto il profilo della spesa, truccato, nel senso... (*interruzioni*).

Onorevole collega, poi mi darà le spiegazioni lei; mi spiegherà lei perchè quello che si è fatto nel 1964, quando dovevano essere gli ammi-

nistratori e gli azionisti a pagare il disavanzo, non si è fatto per il bilancio del 1965. Dovete spiegarmi perchè allora apparivano 188 milioni ed oggi ne appaiono 635. Questa intanto è la spiegazione che ha fornito l'amministratore straordinario. Allora, onorevoli colleghi, ho rinunciato anche all'emendamento, facendo ogni sforzo per tener nell'ambito del Consiglio regionale la questione, e ho proposto, assieme ad altri colleghi, un ordine del giorno nel quale si impegna la Giunta regionale a sottoporre all'esame della Commissione finanze del Consiglio i bilanci della Società Tramvie della Sardegna per gli anni 1965-1966, e di attendere il parere della Commissione prima di dare i contributi richiesti. Naturalmente se in Commissione tutto corre liscio e cioè la verifica del bilancio, del suo disavanzo, non dà luogo a nessun contrasto, la cosa può e deve essere risolta entro l'ambito della Commissione finanze. Ma nell'ipotesi che sorga un contrasto di opinioni tra Commissari di qualunque parte politica, ho proposto, nell'ordine del giorno, che sia in definitiva il Consiglio regionale, su richiesta di almeno tre Commissari, a pronunciarsi su che cosa la Giunta regionale deve dare come contributo alla Società Tramvie. Credo di aver fatto una proposta che non intacca la dignità della maggioranza nè in sede di Commissione nè in sede di Consiglio regionale. Credo che se io fossi della maggioranza, arrivati a questo punto, accetterei al cento per cento l'ordine del giorno, nell'interesse della maggioranza stessa, al fine, ripeto, di far rimanere la cosa nell'ambito del Consiglio regionale. Non si pensi a una ostinazione da parte mia o di altri colleghi del Consiglio; credo che sia interesse di tutti, non solo dell'opposizione, che nessuna ombra pesi su questo Consiglio, nè per l'oggi nè per il domani. E' in questo senso che noi ci battiamo: per tenere, finchè è possibile, nell'ambito del Consiglio regionale questa questione che più la si guarda, più ci si riflette sopra e più appare misteriosa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono questi i motivi che mi inducono a votare a favore degli emendamenti che sono stati proposti per la soppressione. Nulla vieta domani, accertate tutte le cose, di presentare un disegno di legge più motivato, più circostanziato, più do-

cumentato, su questa questione. Il secondo emendamento infine propone di trasformare in anticipazioni le somme che verranno versate alla Società Tramvie che non risentirebbe di alcun danno, anzi avrebbe in anticipo dei capitali che, normalmente, dovrebbero essere versati soltanto al momento del riscatto degli impianti. Credo che su questo punto ci siamo comportati come oppositori certamente, ma anche col senso di responsabilità che da una questione di tale gravità deriva a ciascun consigliere regionale, sia egli della maggioranza o appartenga alle minoranze. E' per questo che io penso che il Consiglio dovrebbe votare gli emendamenti che abbiamo proposto e che la maggioranza, in ogni caso, dovrebbe accettare integralmente, nell'interesse di tutti, l'ordine del giorno.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, questo disegno di legge, oltre che per quanto abbiamo già espresso sugli altri articoli, anche per questi motivi ci appare ingiustificato e pieno di ombre; un disegno di legge che il Consiglio farà bene a respingere, se questo è ancora possibile, nella votazione finale. Ma questa è la ragione che ci porta a votare contro soprattutto sull'articolo 8 e, in ogni caso, a fare chiarezza sul significato, sulla portata e sul contenuto dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti, l'onorevole Presidente della Giunta.

DETTORI (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ha la coscienza di aver favorito in ogni modo, nella discussione di questo disegno di legge, lo stabilirsi di un clima non solo di serenità e di pacatezza, ma tale da consentire da parte di tutti i Gruppi un esame spassionato delle varie posizioni ed un raffronto dal quale sono emerse, come ci è stato dato di constatare stasera fino a questo momento, posizioni abbastanza comuni e vicine. Sull'articolo 8 invece vi sono, l'ho già detto nel mio intervento, posizioni certamente distanti, la cui conciliabilità pare assai difficile. Quali sono queste posizioni emerse nel corso della lunga riunione che diversi rappresentanti dei Gruppi hanno tenuto stamane? I colleghi che sono intervenuti nella discussione

a nome della maggioranza e della Giunta, hanno già ricordato che nel marzo del 1965 fu decisa da parte della Giunta regionale la nomina di un amministratore straordinario; che questa decisione fu resa pubblica perchè di essa furono informate le organizzazioni sindacali, il Consiglio comunale di Cagliari e attraverso la stampa la stessa cittadinanza di Cagliari. Furono stabiliti e resi pubblici i compiti che a questo amministratore straordinario venivano affidati. Sulla nomina dell'amministratore straordinario e sulla procedura seguita per giungervi non furono sollevate nell'aprile del 1965, da parte di alcuno, delle obiezioni. Questa nomina non fu sottoposta nè in Consiglio, nè fuori, da parte di alcuno a contestazioni.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Questo non è vero.

DETTORI (D.C.), *Presidente della Giunta*. Mi lasci dire, onorevole Zucca; credo che cercherò di fare uno sforzo di chiarezza con molta tranquillità. Era evidente, ed è evidente, a mio giudizio, che una Società privata non accetta, in condizioni di difficoltà della sua gestione, la nomina di un amministratore pubblico precludendosi il ricorso a quelle garanzie, a quelle forme di tutela che la legge offre a ciascuna Società, perchè non sia sottoposta ad ulteriori oneri che ritiene non sopportabili, se non ha dall'Ente pubblico qualche affidamento. Noi abbiamo instaurato, sostanzialmente, attraverso la nomina dell'amministratore straordinario (per rispondere a chiare finalità di carattere pubblico, di interesse generale) per circa 2 anni, alla Società delle Tramvie, una gestione pubblica. Il punto di dissenso è un punto di dissenso politico e non ci sono altre questioni che non siano questioni di carattere politico, perchè l'impegno che la Giunta regionale prese è l'impegno di predisporre e presentare un disegno di legge che chiedesse al Consiglio l'assunzione di determinati oneri sostenuti dall'amministrazione straordinaria; una amministrazione espressa dal potere pubblico.

Il Consiglio rimane arbitro della decisione, ovviamente con una distinzione: ci si deve rendere conto, oggi, nel luglio del 1966, quando la questione viene all'esame del Consiglio, delle ra-

gioni che condussero alla nomina dell'amministratore straordinario così come la Giunta se ne rese conto nel 1965, quando erano aperti alcuni problemi ai quali si è voluto dare soluzione con la nomina, appunto, dell'amministratore straordinario. Ed ecco che cade la principale delle osservazioni portate dal collega Manca, e cioè che noi instauriamo un diverso trattamento e abbiamo una diversa considerazione delle esigenze di aziende che eserciscono servizi di trasporto in Sardegna, perchè per questa azienda, per questa società è stato mandato un amministratore espresso dalla Regione e non per le altre società. E cade anche, se mi consente il collega Zucca, l'obiezione che riguarda i disavanzi. Lei dice che il fatto che nel 1964 nel bilancio della Società delle Tramvie non siano stati iscritti circa 232 milioni, che sono calcolabili come quota di ammortamenti e deperimenti, rende questo bilancio fasullo; non è un giudizio che compete a noi. Per i bilanci ci sono organi preposti al controllo, che ne constataano la veridicità; non spetta al Consiglio regionale dire se il bilancio del 1964 della Società delle Tramvie, così come è stato reso pubblico, stampato, è un bilancio fasullo o no. E' certo, però, che c'è un motivo di riflessione in quanto lei dice. Lei ha affermato che ci sono 400 milioni di maggior disavanzo tra il 1964 ed il 1965; cioè che mentre il disavanzo del 1964 era soltanto di 180 milioni, il disavanzo del 1965 sale ad oltre 600 milioni. Io ho cercato di spiegarle stamane, per quanto mi è stato possibile — perchè non sono un esperto di bilanci di società industriali o di società che eserciscono servizi di trasporto — che ci sono due elementi che giustificano il maggior disavanzo, il primo dei quali è costituito dai nuovi oneri. Ho detto che la composizione delle vertenze per le competenze accessorie ha comportato un esborso da parte della Società di 128 milioni e la corrispondenza per tutte le 14 mensilità, delle quali i tranvieri godono, di una maggiore retribuzione di 11.500 lire per ciascun tranviere ogni mese. Ci sono oneri passivi di 43 milioni di maggiori interessi da parte delle banche e ci sono oneri assistenziali e previdenziali dovuti all'accrescimento del 3 per cento della quota INAM per far fronte alle esigenze dell'assistenza malat-

tia ai pensionati. E figurano nel bilancio del 1965, ma non ritornano nella somma che la Regione assume a suo carico per maggiori oneri, la quota di ammortamento e di deperimento.

Questi chiarimenti io posso darli, onorevole Zucca, e, prima di concludere, voglio, confermando il parere negativo sugli emendamenti che voi avete presentato, dire due cose in Consiglio, perchè mi pare che sia necessario dirle. E' certamente giusto ed utile che le questioni delle quali discutiamo abbiano sempre un loro chiarimento ed una loro conclusione in quest'aula; è giusto ed è desiderabile, ma mi sembra di poter dire che, perchè questa conclusione e questo chiarimento siano quelli necessari, deve esserci una base sulla quale dobbiamo attestarci ed un punto di partenza di ogni nostra discussione e di ogni affermazione che facciamo; e il punto di partenza e il fondamento di ogni presa di posizione è questo: i colleghi, fino a prova contraria, possono aver commesso errori di valutazione, possono aver giudicato male in una determinata situazione (ed il giudizio, per essere giusto, a quella situazione occorre che si riporti), ma i colleghi non hanno mai, per amori permanenti o per amicizie temporanee, cercato di venir meno a quello che è il loro dovere, di porsi al servizio della collettività, per servire, al contrario, interessi particolari. E voglio dire che anche per questo io ho detto ieri, perchè ne ho la certezza, che al di là delle polemiche, talora arroventate ed aspre, ma io credo sempre animate, nonostante tutto, nonostante talune espressioni improprie od inutili, da quel comune spirito di colleganza che io credo sia stato presente sempre in quest'aula e che non deve da quest'aula essere allontanato, che...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se non ci fosse questo, non sarei qui a discutere.

DETTORI (D.C.), *Presidente della Giunta*. Non è questo; voglio dirle, nonostante queste polemiche e al di là di queste polemiche — perchè il Consiglio, su queste posizioni si attesta — io credo che debba essere riconfermato il parere che ieri la Giunta ha espresso dicendosi disposta a fornire al Consiglio, attraverso la

Commissione permanente dei lavori pubblici (si dice stasera attraverso la Commissione finanze) tutti gli elementi di valutazione che il Consiglio riterrà necessario di acquisire.

La Giunta accetta, per questo motivo, l'ordine del giorno come raccomandazione o se lo si vuole mettere in votazione, ritiene che per la prima parte debba essere approvato. Non è possibile, a mio giudizio, approvare — credo più per ragioni procedurali e regolamentari — l'ultimo comma, perchè la Commissione compirà il suo esame ed esprimerà il suo parere. Se l'assenso dei Commissari sarà unanime quel parere e quella valutazione della Commissione saranno conclusivi; se la Commissione esprimerà pareri difformi non mancano, ai colleghi commissari che lo volessero, gli strumenti per proporre al Consiglio una valutazione delle loro divergenze e dei loro contrari pareri. Questa è una posizione che, io credo, ci trova distanti da quella che i colleghi del Gruppo comunista hanno espresso. Ma è una nostra valutazione; una valutazione di carattere politico e che ha soltanto valore e significato politico.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo a firma Raggio e più. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Ha domandato di parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo n. 19 Sotgiu e più.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta di votazione a scrutinio segreto si alzi in piedi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo a firma Sotgiu ed altri.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	18
contrari	38
voti nulli	1

(*Il Consiglio non approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Bernard - Birardi - Branca - Cabras - Campus - Cardia - Carta - Catte - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Del Rio - Dettori - Farre - Floris - Gardu - Ghinami - Ghirra - Guaita - Lai - Latte - Lippi - Macis Elodia - Manca - Marciano - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Mocchi - Monni - Nioi - Nuvoletti - Occhioni - Pazzaglia - Pedroni - Peralda - Puddu - Puligheddu - Ruiu - Sassu - Serra Giuseppe - Serra Ignazio - Soddu - Sotgiu - Tocco - Torrente - Zaccagnini - Zucca*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

GHINAMI, Segretario:

Art. 10

Per l'attuazione degli artt. 1, 1 bis, 2 e 4 della presente legge sarà istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 e in quello dei bilanci degli anni successivi, un fondo da ripartire per la concessione dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie previste dagli articoli medesimi.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa è su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore alle finanze, provvederà con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, prima della concessione dei contributi e della presentazione delle garanzie di cui ai precedenti artt. 1, 1 bis, 2 e 4, alla istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, distintamente per contribu-

ti e per garanzie e per ciascuna sezione e rubrica del bilancio, ed al trasferimento del suddetto fondo ai capitoli stessi delle somme di volta in volta occorrenti. Le somme relative alle annualità di contributi e di garanzie successive alla prima saranno direttamente iscritte ai competenti capitoli — corrispondenti a quelli di nuova istituzione di cui al comma precedente — dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni successivi a quelli in cui avverrà la concessione delle agevolazioni di cui ai citati artt. 1, 1 *bis*, 2 e 4.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

GHINAMI, Segretario:

Art. 11

Per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 1 e 1 *bis* e delle relative garanzie di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 875.000.000 nel 1967, di lire 1.750.000.000 all'anno per 19 anni dal 1968 al 1986 e di lire 875.000.000 nel 1987.

Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 2 e delle relative garanzie di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 525.000.000 nel 1967, di lire 1.050.000.000 all'anno per 19 anni dal 1968 al 1986 e di lire 525.000.000 nel 1987.

Per l'intervento straordinario di cui all'art. 8 è autorizzata, nell'anno finanziario 1966, la spesa di lire 700.000.000.

All'onere di lire 700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 sarà fatto fronte:

— per lire 600.000.000 utilizzando la maggiore entrata accertata sul cap. 10401 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1966;

— per lire 100.000.000 mediante storno dal cap. 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

La predetta somma sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1966 denominato nel modo appresso indicato, per l'importo a fianco di esso segnato:

— «Contributo per il ripiano del disavanzo di gestione incontrato durante l'amministrazione straordinaria della Società Tramvie della Sardegna lire 700.000.000».

Il fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1967 e in quello dei bilanci degli anni successivi verrà così denominato:

«Fondo da ripartire per la concessione ai Comuni e alle Province dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie per l'esecuzione di opere pubbliche e per l'assunzione diretta di pubblici servizi».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti entrambi sostitutivi totali: uno — numero 20 — a firma Sotgiu - Nioi - Cardia - Pedroni - Manca - Congiu - Raggio; e l'altro — numero 27 — della Commissione finanze a firma Costa - Monni - Serra - Branca - Ruiu.

Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU (P.C.I.). L'emendamento numero 20 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 27.

GHINAMI, Segretario:

«Per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 1 e 1 *bis* e delle relative garanzie di cui all'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 875.000.000 nel 1967, di lire 1.750.000.000 all'anno per 19 anni dal 1968 al 1986 e di lire 875.000.000 nel 1987. Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 2 e delle relative garanzie di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 525

milioni nel 1967, di lire 1.050.000.000 all'anno per 19 anni dal 1968 al 1986 e di lire 525.000.000 nel 1987. Per l'intervento straordinario di cui all'art. 8 è autorizzata, nell'anno finanziario 1966, la spesa di lire 700.000.000. All'onere di lire 700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 sarà fatto fronte: — per lire 600.000.000 utilizzando la maggiore entrata accertata sul capitolo 10401 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1966; — per lire 100.000.000 mediante storno dal capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1966. La predetta somma sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1966 denominato nel modo appresso indicato: «Contributo per il ripiano del disavanzo di gestione incontrato durante l'amministrazione straordinaria della Società Tramvie della Sardegna» lire 700.000.000. Alle nuove spese di cui agli articoli 1 e 1 bis, 2 e 4 della presente legge gravanti sui bilanci per gli anni dal 1967 al 1987, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, delle imposte di fabbricazione e della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento per i seguenti rispettivi importi annui: — per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile: nell'anno 1967 lire 200.000.000; negli anni dal 1968 al 1986, lire 400.000.000; nell'anno 1987, lire 200.000.000; — per le imposte di fabbricazione: nell'anno 1967, lire 750.000.000; negli anni dal 1968 al 1986, lire 1.500.000.000; nell'anno 1987 lire 750.000.000; — per l'imposta sul consumo dei tabacchi: nell'anno 1967, lire 450.000.000; negli anni dal 1968 al 1986, lire 900.000.000; nell'anno 1987, lire 450.000.000. Il fondo di cui al precedente articolo 10, da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1967 e, ove occorra, in quella dei bilanci degli anni successivi verrà così denominato: «Fondo da ripartire per la concessione ai Comuni e alle Province dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie per l'esecuzione di opere pubbliche e per l'assunzione diretta di pubblici servizi». Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». (27)

PRESIDENTE. L'emendamento è stato già illustrato nella relazione orale del Presidente della Commissione finanze.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che sono stati presentati quattro ordini del giorno. Se ne dia lettura.

GHINAMI, Segretario:

Ordine del giorno Ghinami - Catte - Melis Pietro - Del Rio:

«Il Consiglio regionale in sede di discussione del disegno di legge n. 18; considerata l'esigenza di assicurare alle comunità minori le fondamentali infrastrutture e i servizi sociali indispensabili, mentre individua nella programmazione globale, nazionale e regionale, lo strumento per riequilibrare, su livelli degni di una nazione moderna, le condizioni di vita di tutti i cittadini, con priorità assoluta per i territori e le popolazioni meno favoriti, ravvisa la necessità che gli stanziamenti del bilancio annuale della Regione per i lavori pubblici non risultino inferiori a quelli stabiliti negli ultimi anni e impegna la Giunta a destinare tali stanziamenti in favore dei Comuni che non beneficiano della presente legge». (4)

Ordine del giorno Del Rio - Melis Pietro - Ghinami - Catte:

«Il Consiglio regionale in sede di discussione del disegno di legge n. 18; impegna la Giunta: 1) a riservare i fondi per i fini di cui alla lettera b) dell'articolo 1, all'attuazione di programmi di accertata necessità e urgenza, in relazione ai programmi della GESCAL e degli altri Enti pubblici operanti nel settore; 2) a prevedere, nel IV programma esecutivo del Piano di rinascita, interventi diretti dell'Amministrazione regionale per l'attuazione della legge numero 167 in favore dei Comuni che non beneficiano dalla presente legge e nei quali i proble-

V LEGISLATURA

CXVI SEDUTA

15 LUGLIO 1966

mi riferiti alla citata legge numero 167 si presentino con carattere di accertata necessità e urgenza, in relazione ai programmi della GESCAL e degli altri Enti pubblici operanti nel settore». (5)

Ordine del giorno Pazzaglia - Lippi Serra - Marciano - Occhioni:

«Il Consiglio regionale ritenuta la opportunità che per la progettazione, l'appalto e la direzione dei lavori delle strade di interesse regionale che verranno costruite la Regione si valga della organizzazione delle Amministrazioni provinciali, impegna la Giunta a disporre affinché la progettazione, l'appalto e la direzione dei lavori di costruzione delle strade di interesse regionale avvenga a mezzo delle Amministrazioni provinciali, ed a concordare con le stesse Amministrazioni le modalità dell'affidamento di detti incarichi». (6)

Ordine del giorno Zucca - Manca - Birardi:

«Il Consiglio regionale della Sardegna preso atto del contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge numero 18; impegna la Giunta regionale a sottoporre all'esame della Commissione finanze del Consiglio i bilanci della Società Tramvie della Sardegna per gli anni 1965-1966 e di attenderne il parere prima di concedere i contributi di cui al suddetto articolo 8. La Commissione finanze del Consiglio riferirà al Consiglio i risultati del proprio esame, qualora sia fatta richiesta da almeno tre commissari». (7)

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, mi pare che il secondo comma del suo ordine del giorno non sia proponibile perchè, in sostanza, tende a coartare la volontà della maggioranza della Commissione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Rinunzio all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli ordini del giorno, ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.), *Presidente della Giunta.*

Signor Presidente, la Giunta accetta gli ordini del giorno numero 4, numero 5 e numero 6. Ho già espresso il parere sull'ordine del giorno numero 7.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Accetto l'impegno della Giunta e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno n. 4 Ghinami - Catte - Melis Pietro - Del Rio. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'ordine del giorno n. 5 Del Rio - Melis Pietro - Ghinami - Catte. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'ordine del giorno n. 6 Pazzaglia - Lippi Serra - Marciano - Occhioni. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Agevolazioni ai Comuni per la municipalizzazione dei pubblici servizi e per l'attuazione di complessi di opere pubbliche».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	38
contrari	19

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Bernard - Birardi - Branca - Cabras - Campus - Cardia - Carta - Catte - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Del Rio - Dettori - Farre - Floris - Gardu - Ghinami - Ghirra - Guaita - Lai - Latte - Lippi - Macis Elodia - Manca -

V LEGISLATURA

CXVI SEDUTA

15 LUGLIO 1966

Marciano - Medde - Melis G. Battista - Melis
Pietrino - Melis Pietro - Mocci - Monni - Nioi -
Nuvoli - Occhioni - Pazzaglia - Pedroni - Pe-
ralda - Puddu - Puligheddu - Ruiu - Sassu -
Serra Giuseppe - Serra Ignazio - Soddu - Sot-
giu - Tocco - Torrente - Zaccagnini - Zucca).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvoca-
to a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 20 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1966